

dell'abolita corda di canne venti due e galuni due, con-  
finando con altre terre dello stesso locante, con terre di Vini-  
enzo Ambrogio, con terre di Antonio Calandrius e con  
la treppa di Siricida.

La durata della presente locazione sarà di anni nove con-  
tinui, che cominceranno a decorre da oggi e terminerann-  
o a trattato Agosto e dopo terminato il raccolto delle chi-  
ve del mille novecento quattordici e per l'annus esta-  
glio di lire trecento quarantasette (L. 347) che il conduttore  
promette e si obbliga pagare e corrispondere al locante  
in un'asta di corso legale nel Regno, oltretutto ogni altra forma  
di pagamento, nel di lui domicilio, qui in Ribera, in  
due eguali soluzioni, una nel mese di luglio e pri-  
ma di trasportar fuori del fondo il raccolto dei cerea-  
li e delle fave, e l'altra nel mese di Novembre di ogni  
anno e prima di trasportare fuori del fondo le olive,  
dovendo cominciare a fare il pagamento della prima  
annuale del suddetto estaglio nei mesi di luglio e No-  
vembre del mille novecento sei e così di seguito di an-  
no in anno sino alla fine della presente locazione, sen-  
za interruzione alcuna, essendo esso conduttore in unora  
legale per la scadenza d'ogni termine, senza bisogno  
d'interpellato, a cui espressamente si invoca e in caso  
di mancato pagamento tutte le spese di procedura  
camperà quelle della presente locazione e di quest'atto

andranus e di lui carico.

La presente locazione sarà inoltre regolata dai seguenti patti:  
1.° Il conduttore si unirà ai casi fortuiti, ordinari e  
straordinari, previsti o non previsti dalla legge -  
2.° È vietata espressamente la sub-locazione di tutte o  
parte delle terre locate senza il consenso scritto del lo-  
cante.

3.° Il conduttore si obbliga di coltivare il detto fondo  
cultivo con tutte le regole di un buon padre di famiglia  
e di guardarne con diligenza i confini e in caso d'usu-  
pi e tenute overture indite il locante sotto pena  
dei danni ed interessi.

4.° Il conduttore potrà fare la rinvoda agli alberi  
quando lo vorrà, eccetto degli ultimi due anni della  
locazione, in cui gli è espressamente proibita la rinvoda  
e la legna andranus o di lui vantaggio.

5.° Le secchera e rami abbattute qualche altro dal  
vento, il conduttore dovrà overture indite il  
locante, e cui spetteranno i trunchi, mentre le frasche  
e i rami spetteranno al primo.

6.° Si obbliga il conduttore a badare con diligenza la  
sicca, che circonda il fondo.

7.° Scorso l'otto dicembre mille novecento quattordici  
il sig. Pedalino non potrà impedire al nuovo con-  
duttore la coltura e la semina della terra sotto gli et.